

Data udienza 6 aprile 2016

Integrale

Sicurezza e igiene sul lavoro - Contravvenzioni - Art. 20, D.Lgs n. 758 del 1994 - Estinzione - Oblazione amministrativa - Termine di trenta giorni - Perentorietà - Pagamento oltre detto termine - Effetto estintivo - Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio - Presidente

Dott. DE MASI Oronzo - rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ASTI;

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), nata ad (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 5/5/2015 del Tribunale di Asti;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE MASI Oronzo;

lette le richieste del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza;

letta la memoria del difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso per l'inammissibilit  o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il GIP presso il Tribunale di Asti, con sentenza in data 5/5/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per essere il reato in contestazione estinto [Decreto Legislativo n. 758 del 1994, ex articolo 24](#).

All'imputato era contestato il reato previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111, comma 1, lettera b), in relazione all'articolo 159, lettera c) Decreto Legislativo citato, perche' non estendeva adeguatamente, al fine di garantire la sicurezza contro i rischi di caduta dall'alto, il ponteggio montato per effettuare i lavori di ripassatura del tetto su un edificio a due piani (fatti accertati in (OMISSIS) il (OMISSIS)).

Il Tribunale, dopo aver ritenuto provato il fatto nella sua materialita', evidenziava che il (OMISSIS), titolare dell'impresa (OMISSIS), aveva adempiuto alle prescrizioni impartite dal [Decreto Legislativo n. 758 del 1994, ex articolo 20](#) nel termine indicato dall'autorita' di vigilanza (cfr. verbale di sopralluogo S.PRE.S.A.L. ASL (OMISSIS) del 22/8/2013) e che aveva provveduto anche al pagamento previsto dall'articolo 21, comma 2, Decreto Legislativo citato, sia pure allorch  era gi  decorso il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione pervenutagli l'8/7/2014. Dovendosi ritenere che soltanto l'omessa o tardiva rimozione della situazione di rischio e pericolo nel periodo indicato dall'autorita' di vigilanza consenta di affermare la penale responsabilit  del datore di lavoro inadempiente, ad avviso del Giudice, una volta eliminata tale situazione, nonostante il tardivo pagamento della sanzione, non v'era alcuna ragione per escludere l'effetto estintivo del reato contravvenzionale.

Per la cassazione dell'impugnata sentenza, ricorre il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti con un unico motivo con il quale deduce violazione di legge (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione al Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24) sul rilievo che il Tribunale non poteva dichiarare non doversi procedere nei confronti del (OMISSIS) per essere il reato contestato estinto in quanto, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale di legittimit , il termine previsto dalla esaminata disposizione, per definire il procedimento con decisione di proscioglimento, ha natura perentoria e che comunque la interpretazione adottata non ha alcun fondamento normativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' fondato.

Giova preliminarmente rilevare l'infondatezza della eccezione contenuta nella memoria difensiva in data 18/3/2016 concernente l'omessa notifica dell'avviso di cui all'articolo [610 c.p.p.](#), comma 5, atteso che il procedimento camerale assicura il c.d. contraddittorio cartolare tra le parti, poste su un piano di parita' attraverso la possibilita' di presentare memorie e memorie di replica, ed il diritto di difesa e' stato in concreto esercitato dal (OMISSIS).

Com'e' noto, il [Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20](#) stabilisce, con riferimento alle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro punite con pena alternativa, che l'organo di vigilanza deve impartire al contravventore una apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione, mentre il successivo articolo 21 prevede che, nel caso di adempimento della prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa, comunicando al pubblico ministero, entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'adempimento della stessa nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma ovvero, qualora la prescrizione rimanga inadempita, dandone comunicazione al pubblico ministero entro 90 giorni.

Ancora, l'articolo 23 dispone la sospensione del procedimento penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore non ha adempiuto, mentre l'articolo 24 stabilisce che la contravvenzione si estingue se il contravventore ha adempiuto la prescrizione ed ha pagato, nei termini, la sanzione amministrativa. Questa Corte ha avuto modo di affermare che la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall'articolo 21, comma 2, Decreto Legislativo citato, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria (Sez. 3, n. 7773 del 05/12/2013, dep. 19/02/2014, Bongiovanni, Rv. 258852). Ne consegue che il procedimento amministrativo, la cui completezza il giudice e' tenuto ad accertare d'ufficio, configura una condizione di procedibilita' dell'azione penale (Sez. 3, n. 43825 del 04/10/2007, Di Santo, Rv. 238260) e che il pagamento tardivo non comporta l'estinzione del reato, sicche' la determinazione della sanzione penale, quale conseguenza dell'affermazione di responsabilita' che, rimossa la condizione di procedibilita', deriva dall'esercizio dell'azione penale, resta assoggettata esclusivamente ai criteri di commisurazione della pena previsti dal codice penale, essendo il trattamento sanzionatorio interamente governato dal principio di legalita' (Sez. 3, n. 45228 del 3/7/2014, P.M. in proc. Chinello, Rv. 260745).

Nel caso di specie, attese le diverse finalita' perseguite dal procedimento amministrativo e dal procedimento penale, essendo l'esaurimento del primo condizione di procedibilita' del secondo, ed in mancanza di ulteriori riferimenti normativi, deve escludersi che l'adempimento delle prescrizioni nel termine assegnato dall'autorita' di vigilanza, non accompagnata anche dal tempestivo pagamento della sanzione amministrativa, possa determinare comunque l'estinzione del reato in quanto il [Decreto Legislativo n. 758 del 1994](#) prevede, come procedimento di trasformazione della violazione da penale ad amministrativa, sia l'ottemperanza alla prescrizione, sia il pagamento della sanzione pecuniaria che completa ed esaurisce il procedimento.

Le contravvenzioni elevate in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai sensi del D.Lgs., non rientrano nel campo delle violazioni di tipo amministrativo, tant'è che non è possibile nessun tipo di rateizzazione o dilazione del pagamento della sanzione comminata ed il termine tassativo di 30 giorni per il pagamento dell'intera somma (pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa), decorrente dal giorno in cui, verificata l'ottemperanza alla prescrizione impartita, sia pervenuta al contravventore la dovuta ammissione al pagamento, non è neppure suscettibile di proroghe.

Orbene, è vero che, ai sensi del [Decreto Legislativo 758 del 1994, articolo 24](#), comma 3, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione effettuata con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, oppure l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma comunque congruo ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo citato, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'articolo [162-bis c.p.](#) (oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative).

Va tuttavia considerato che l'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative di cui all'articolo [162 bis c.p.](#) integra una causa di estinzione del reato ad ammissione non vincolata in quanto il giudice può - motivatamente - respingere la domanda non solo in caso di apprezzata gravità del reato (dell'articolo [162 bis c.p.](#), comma 4), ma anche quando ritenga la permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, quindi, la ricorrenza di una condizione ostativa all'ammissione dell'oblazione (dello stesso articolo [162 bis c.p.](#), comma 3), e che è richiesta la condizione che sia stata depositata una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda prevista (Sez. 1, n. 1585 del 9/10/2015, Kundi Emese, Rv. 261976).

Nel caso di specie, pertanto, residua al contravventore il solo diritto di ripetizione della somma, tardivamente versata, determinata a titolo di sanzione amministrativa, ferma restando la possibilità di proporre, ai sensi dell'articolo [162 bis c.p.](#) e nei termini ed alle condizioni sopra ricordati, la domanda di oblazione. La sentenza pertanto va annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Asti.

